

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

(144^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio » (2011-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 2693, 2694, 2695
BOSSO	2694
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2695
FORTUNATI	2694
SALERNI	2694

« Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 » (2398) (D'iniziativa dei deputati Ghio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2686, 2692
ARTOM	2692
BANFI	2687, 2688

BERTOLI	Pag 2687
BOSSO	2687
CENINI	2690
FORTUNATI	2691
GIGLIOTTI	2692
MACCARRONE	2688, 2689, 2692
PELLEGRINO	2688
RODA	2691
SALERNI	2690
TRABUCCHI, f.f. relatore	2686, 2688, 2689, 2690, 2692

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PRELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ghio ed altri: « Istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 » (2398)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ghio, Lucifredi, Sedati, Russo Carlo, Zanibelli, Radi, Amadeo Curti Aurelio, Alessandrini, Tenaglia, Pedini, Bianchi Gerardo, Galli, Castelli, Gasco, Fabbrì Francesco, Calvetti, Castellucci, Baroni, Biaggi Nullo, De Ponti, De Pascalis, Berretta, Rinaldi, Breganze, Guariento, Martino Edoardo, Silvestri, Baldi, Franceschini, Belotti, Caiazza, Corona Giacomo, Bettiol; Biasutti, Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Buzzi, Prearo, Isgrò, Helfer, Sammartino, Pintus, Veronesi, Borghi, Viale e Lezzi: « Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 ».

Data l'assenza del relatore senatore Magliano, se non si fanno osservazioni, il senatore Trabucchi farà una breve relazione sul disegno di legge.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. In seguito alla istituzione dell'ENEL è stato rilevato che gli Enti locali (Province, Comuni, Camere di commercio, industria ed agricoltura) venivano a subire la perdita del gettito loro derivante dall'imposta di ricchezza mobile sulle società elettriche, e dall'addizionale ICAP di loro spettanza.

Allora, in un primo tempo, si è deciso di far pagare all'ENEL una certa cifra a favore degli enti locali, corrispondente, press'a poco, a quella che era stata pagata dalle società elettriche fino ad un anno prima, per tutte le varie forme di imposte. Quindi l'ENEL deve corrispondere annualmente una

imposta forfetaria per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta onde consentire agli enti locali suddetti di essere reintegrati nelle somme che essi erano abituati a riscuotere da parte delle società elettriche.

Successivamente l'ENEL, che si trovava in quelle note difficoltà in cui l'abbiamo messa quando gli abbiamo ordinato di continuare a svolgere la sua attività e di pagare, non ha potuto assolvere ai suoi impegni ed ha pagato solo in parte queste imposte. E così, prendendo atto di questa situazione, con una nuova legge, per venire incontro all'ENEL, si è stabilito che non c'era nessun motivo che questo Ente pagasse l'imposta calcolata globalmente per chilowattora, in relazione ai suoi utili; vale a dire sulla speranza, perchè gli utili dell'ENEL evidentemente non possono esserci, in quanto noi gli abbiamo imposto di assorbire tutte le piccole imprese che conseguivano utili facendo una distribuzione di energia a modo loro.

Comunque la situazione è questa; e naturalmente Comuni, Province, Camere di commercio e anche le aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui ci eravamo dimenticati — ma che si erano pur fatti vivi — sono rimasti assolutamente senza il gettito correlativo. Allora l'onorevole Ghio, che è il Presidente dell'Unione comuni enti montani, cioè di quei Comuni particolarmente danneggiati, dato che erano quelli che specialmente beneficiavano dell'imposta (e sono Comuni che spesso non hanno il modo di far quadrare il bilancio) si è fatto promotore di un disegno di legge in cui si ribadisce la necessità di provvedere in qualche maniera al mancato gettito e si stabilisce che l'ENEL debba pagare, a favore di Province, Comuni, Camere di commercio e Aziende di soggiorno e turismo, un'imposta sull'energia prodotta. Naturalmente siccome si trattava di un'imposta che veniva staccata, in questo caso, dall'imposta di ricchezza mobile, secondo la proposta Ghio è diventata chiaramente un'addizionale all'imposta di consumo. Dice infatti l'articolo 1 del disegno di legge in esame, secondo comma: « A partire dalla stessa data — cioè 1° gennaio 1966: ecco la novità, perchè si tratta di ristabilire la legge — in sostituzione dell'im-

posta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967 »; cioè si blocca, sostanzialmente, quello che corrisponde al reddito del 1967; a quanto esso ammonti non lo so, ma risulterà dalla relazione.

Se fosse presente il senatore Athos Valsecchi, che è sensibile a queste cose, ci direbbe che, dal punto di vista del rendimento, un'imposta sui consumi non pagata dai consumatori rappresenta veramente una cosa abnorme, perchè l'imposta, in questo caso, è un'imposta di consumo che si applica al produttore. Ma la ragione storica è esattamente quella di cui vi ho parlato.

La Camera ha approvato, con il disegno di legge, anche questo articolo. Le altre norme sono le norme consuete che servono di applicazione.

Debbo anche far rilevare che quando si dice, all'articolo 3, che la ripartizione del gettito verrà effettuata « con criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'industria e del commercio e dell'interno », secondo me si viola, come al solito, una volta di più, quella che è l'autonomia comunale, il principio che i Comuni possono essere assoggettati alla legge, non ai quattro Ministri che si mettono d'accordo per ripartire determinate somme; però, pur di percepire, siamo disposti a chiudere gli occhi sui difetti della natura dell'imposta e della natura del riparto; perchè effettivamente, poi, i Comuni che sono stati danneggiati non sono nè i più poveri nè i più popolosi, ma quelli che prima percepivano l'addizionale ICAP. Quindi più logico sarebbe stato dire che « il riparto fra gli enti locali avviene secondo quello che avveniva a suo tempo, quando c'era l'ICAP »; ma si vede che l'onorevole Ghio ha ritenuto più prudente convogliare il gettito, nella sua totalità, al fondo, e lasciare che i Ministri fac-

ciano una ripartizione più o meno equa e giusta. Ed io credo che i colleghi della maggioranza, per lo meno quelli appartenenti al Gruppo democristiano, siano disposti ad accettare questo disegno di legge, che la Camera ha già approvato.

B E R T O L I . Noi siamo d'accordo.

B O S S O . Vorrei soltanto rilevare che la situazione in cui si è venuto a trovare l'ENEL non deve soltanto attribuirsi al difetto di origine di averlo lasciato senza fondo di dotazione, ma anche perchè l'Ente in questione, a quell'epoca, si era oltremodo gravato di spese che in quel momento non gli competevano.

Ricordo la discussione svoltasi in Aula su questo argomento, e mi richiamo a tutti i rilievi che in quell'occasione avevo fatto. Sulla necessità di ristabilire queste entrate dei Comuni sono d'accordo; evidentemente non se ne può fare a meno. Però la riforma di distribuzione mi lascia estremamente perplesso, come d'altra parte ha fatto rilevare il senatore Trabucchi.

Quindi, di fronte ad una situazione di questo genere, pur riconoscendo la necessità e l'urgenza del disegno di legge, non ne approvo la formula adottata e pertanto mi astengo.

B A N F I . Questo disegno di legge mi mette praticamente in imbarazzo perchè ci troviamo di fronte ad esigenze del tutto contraddittorie: da un lato l'esigenza dei Comuni di reintegrare le entrate che sono venute loro a mancare; dall'altro quella dell'ENEL, che è l'oggetto permanente (ed in 9ª Commissione, dove ci occupiamo della questione, ce ne accorgiamo) di una vera persecuzione legislativa: tutte le volte che c'è qualche somma da reperire si grava sull'ENEL perchè, essendo un ente di Stato, protesta meno.

Io parlo qui a titolo personale e non so il senatore Salerni che cosa ne pensi perchè non ci siamo consultati, ma veramente io vorrei che, anche se si dovesse arrivare all'approvazione del disegno di legge, risultasse a verbale che noi non possiamo accet-

tare il principio dell'imposta sostitutiva, altrimenti tale principio dovrebbe essere accettato per tutti, onorevoli colleghi. Quando la Montecatini ha assorbito 21 società, 21 comuni sono venuti a perdere il beneficio derivante dall'imposta; in questo caso lo Stato dovrebbe far pagare un'addizionale alla Montecatini e distribuirla a quei Comuni. Non si può fare un determinato trattamento all'ENEL e un trattamento diverso alla Montecatini; e ciò vale per tutte le altre aziende in una fase, come questa, di concentrazione di società. I Comuni, soprattutto, quando la concentrazione avviene a Torino per la Fiat, a Milano per la Montedison, subiscono un'effettiva perdita.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Non dovrebbero averne, se poi si fa il riparto.

MACCARRONE. Ha ragione il senatore Banfi: ce l'hanno perchè perdono la quota relativa alla sede della società.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Se la divisione è ben fatta, i Comuni non perdono niente. Possono guadagnare o perdere, a seconda dei massimali di bilancio che si fanno.

PELLEGRINO. Si prenda, per esempio, una banca che ha la sede madre a Milano e tante succursali in tutta Italia. Ebbene, ogni Comune può vantare un credito su una parte del reddito che si produce nella stessa località.

MACCARRONE. Una quota dell'ICAP va alla sede legale della società, una quota è ripartita tra gli enti locali che si trovano nella sede in cui ha origine il reddito. Se si concentra il cumulo delle quote che vanno dalla sede legale verso il Comune, la quota di ripartizione del reddito prodotto nei singoli posti diminuisce. Questo però non è il caso dell'ENEL. Qui c'è una perdita assoluta che i Comuni hanno subito perchè le vecchie società si sono fuse nell'ENEL.

BANFI. Io sollevo una questione di ordine generale perchè, ammettendo e votan-

do questa addizionale, noi ci troveremo, poi, a scontrarci con altri problemi, come quelli che ho ricordato. Se decidiamo di assumere un determinato atteggiamento nei confronti dell'ENEL, dovremo assumere un atteggiamento uguale per le altre società, non potendo ammettere il principio che un'azienda, in quanto sia di Stato, abbia meno diritto di protezione delle grosse aziende private.

Il secondo principio riguarda l'esclusione dell'imposta delle aziende municipalizzate. Ma il discorso che vale nei rapporti aziende municipalizzate-Comuni è identico a quello tra ENEL e Stato perchè rappresenta sempre una partita di giro.

Ed allora, se questo discorso della partita di giro vale per i Comuni, deve valere anche per lo Stato. Il problema si pone perchè anche le aziende municipalizzate hanno sedi e impianti in altri comuni.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Quelle che sono attive pagano.

BANFI. Quei Comuni allora non ricevono niente dallo Stato. In sede di riparto i Comuni nei quali agiscono le grandi aziende municipalizzate vengono a trovarsi in una situazione diversa e inferiore a quella dei comuni ove opera l'ENEL.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Non dico che così finiremo col dover dare dei soldi all'ENEL invece di averne, perchè non si può caricarlo di passività, ma la realtà è che questa legge non è che suppletiva di quella emanata in precedenza in quanto, dando all'ENEL le aziende elettriche, abbiamo tolto i Comuni da quella situazione nella quale erano prima. Le aziende municipalizzate sono rimaste quelle che erano: quelle che sono attive continuano a pagare regolarmente, quelle che non sono attive non pagano. Ora, normalmente le aziende elettriche sono attive; si può avere una situazione di passività solo quando nella stessa azienda comunale si abbiano contemporaneamente due servizi, per esempio elettricità e acqua, elettricità e gas, elettricità e trasporti (ma nel caso in cui è abbinato il servizio del gas o dell'acqua

sono generalmente attive: a Verona l'azienda dell'elettricità e del gas continua a guadagnare e quindi a pagare). Ma questo succedeva prima e succede adesso: tutto dipende da come è strutturata l'azienda municipalizzata. Comunque il fatto è che, pur avendo disposto che l'ENEL paghi un onere per imposta di ricchezza mobile, sappiamo benissimo che l'Ente non può pagare. La nostra colpa è di aver messo troppe tasse a suo carico.

M A C C A R R O N E. Signor Presidente, io ho espresso in parte le mie osservazioni interrompendo poco fa il collega Banfi, al quale pertanto porgo le mie scuse.

Anch'io considero questo provvedimento come un rimedio che probabilmente produrrà un effetto di cui dovremmo tener conto. Credo che tutti quanti noi siamo preoccupati, allo stesso modo del collega Banfi, dell'equilibrio del bilancio dell'ENEL. Io condivido in pieno l'esigenza che non si creino difficoltà ad un ente di Stato che sta svolgendo una attività apprezzabile e che si accinge anche ad affrontare un programma di sviluppo interessante, soprattutto per quanto riguarda l'estensione dell'elettrificazione, e quindi la diffusione della civiltà, nelle campagne.

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. ... con dei costi enormi.

M A C C A R R O N E. L'aumento dei costi generali dell'ENEL è tale da farci pensare che la causa delle attuali difficoltà di bilancio dell'Ente sia da ricercarsi proprio in questa direzione.

Tuttavia qui non siamo di fronte ad un problema diverso: quello della finanza comunale. Anche questo grosso, annoso, difficile problema è stato tante volte impostato e mai risolto: e con la nazionalizzazione delle aziende elettriche noi siamo venuti ad aggravarlo obiettivamente. Infatti abbiamo disposto, col famoso articolo 8, la unificazione della contribuzione tributaria dell'ENEL e ci siamo resi conto che lo Stato, non solo è un cattivo collettore, ma soprattutto un cattivo distributore delle imposte

che percepisce (vorrei dedicare questa osservazione all'onorevole Ministro delle finanze, che non lascia passare una domenica senza accusare i Comuni di non saper raccogliere le imposte, mentre difende la migliore disponibilità dello Stato per questo servizio); tant'è che ad un certo momento abbiamo dovuto fare marcia indietro ed abolire l'articolo 8 per tornare al vecchio sistema dell'ICAP percepita direttamente dai Comuni interessati alla riscossione. La conseguenza di questo ritorno all'ICAP è una perdita secca per i Comuni di 19 miliardi. Chi deve versare questi denari? Evidentemente, se noi lasciamo in piedi il vecchio sistema, questi miliardi ai Comuni non andranno e non andranno proprio per molte delle disposizioni che noi stessi abbiamo approvate e che sono alla base della nascita dell'ENEL. Infatti, prima di tutto la costituzione dell'ENEL senza una dotazione impone il ricorso ai mezzi di bilancio per provvedere a questa capitale necessità dell'Ente; in secondo luogo, bisogna tener presente l'appesantimento del pagamento degli espropri e degli indennizzi, che gravano sul bilancio ordinario dell'ENEL. È chiaro che queste due voci passive del bilancio dell'Ente hanno come conseguenza la riduzione e in taluni casi l'eliminazione di ogni utile tassabile e quindi l'inaridimento di questa fonte per gli enti locali. È giusto o no, signor Presidente? Secondo me è necessario provvedere, con la coscienza che avremo un altro problema da affrontare successivamente. A mio avviso, un onere delle aziende municipalizzate, come la relazione che viene stabilita qui fra trattamento da fare all'ENEL e non alle altre società, non ha ragione d'essere perchè le aziende municipalizzate non hanno perdite. Per effetto della nazionalizzazione questi Comuni sono rimasti quelli che erano prima, attivi o passivi, con capitale d'impiego, senza necessità di rimborsi o di indennizzi a terzi. Quindi le aziende municipalizzate elettriche continuano a pagare o non pagano l'IGAP al Comune, in regime d'imposta unificata, a seconda delle risultanze del bilancio. Il regime rimane quello che era prima della nazionalizzazione, quello che si era stabilito durante il periodo d'imposta unificata e che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

144ª SEDUTA (4 ottobre 1967)

ha riferimento all'efficienza economica dell'azienda. Le aziende municipalizzate continuano a pagare l'ICAP anche se percepiscono un reddito.

Sulla relazione con le altre società il collega Banfi ha sollevato un problema molto importante che riguarda i criteri di accertamento e di ripartizione dell'ICAP in generale. Nel nostro Paese questo sistema si presta a delle critiche piuttosto serie. I bilanci di Milano e di Torino, soprattutto quelli delle due Province, non sarebbero nelle condizioni attuali, non avrebbero cioè resistito, come i bilanci di altre città e in genere i bilanci comunali, se non avessero avuto questo grosso introito dell'ICAP, che non è tutto legato al reddito prodotto nella provincia di Milano o di Torino, ma in gran parte è il risultato di una iniqua ripartizione dell'ICAP tra i diversi territori in cui è diviso il Paese. Si tratta di una questione di cui ci siamo occupati da moltissimo tempo in Italia, cercando di studiare nuovi parametri di distribuzione dell'ICAP.

Nonostante il processo di concentrazione, questo problema si aggrava. Ha ragione il collega Banfi: bisogna affrontarlo e trovare dei rimedi. Mi sembra, però, che non ci sia un parallelo diretto fra le due cose: i quattrini che si tolgono ai Comuni e i quattrini che le società non pagano.

Ciò considerato, io credo che questo provvedimento, che tra l'altro viene incontro all'esigenza di recare un urgentissimo, indifferibile aiuto alle Amministrazioni locali, sia meritevole, tutto sommato, di essere approvato con sollecitudine, pur rimanendo ferma l'osservazione del senatore Banfi, che io personalmente condivido.

C E N I N I . Non sono certo entusiasta di questo provvedimento per le considerazioni che sono state già fatte sia dal senatore Trabucchi che da altri colleghi. Prima di tutto c'è da rilevare la stortura di una imposta di consumo che invece viene applicata sulla produzione, e poi è da considerare il peso che si accolla all'ENEL. Ma sono pure da tener presenti tutte quelle altre considerazioni sulle quali si sono soffermati i colleghi circa la situazione dei Comuni. Pro-

tabilmente, se si va avanti col sistema dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile all'ENEL, i Comuni e le Province introiteranno ben poco. Quindi, in questo senso, il provvedimento è opportuno e mi dichiaro favorevole anch'io.

Vorrei però chiedere una informazione; non so se il collega Trabucchi sia in grado di fornirmela, dato che egli ha sostituito all'ultimo momento il relatore. Ho notato che nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati era prevista una imposta forfettaria di lire 0,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta; poi il testo è stato modificato e si è stabilita una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967. Qual è la ragione di questo cambiamento?

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Nella percentuale del 1966 sono compresi gli arretrati; cioè essa è stata stabilita in misura maggiore per compensare le perdite degli anni precedenti.

Ad ogni modo, fra la situazione della imposta forfettaria dello 0,30 fissata nel primo testo e quella del testo attuale, del 13,50 per cento, penso che non ci sia molta differenza: è più o meno la stessa cosa. Si tratta di una cifra globale, giacchè l'imposta di consumo per la luce è diversa dall'imposta per l'energia industriale.

C E N I N I . Per quanto riguarda i criteri di ripartizione del gettito dell'addizionale, ci affidiamo al Governo, che vi provvederà con decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'industria e del commercio e dell'interno.

Comunque, in complesso, pur rilevando tutte le storture che sono contenute in questo disegno di legge, per ragioni pratiche che riguardano gli Enti locali mi dichiaro favorevole.

S A L E R N I . Onorevole Presidente, non posso non aggiungere qualche osservazione a quanto è stato già detto sul disegno di legge in esame.

Le mie preoccupazioni sono due: una di ordine immediato e l'altra di ordine mediato. Quella di ordine mediato l'abbiamo sentita enunciare dal collega Maccarrone e da altri, che non hanno potuto fare a meno di manifestare le proprie perplessità su quelli che saranno gli effettivi vantaggi del provvedimento nei confronti degli Enti locali. Se, come sembra, questi vantaggi finiranno col non prodursi, io mi domando: vale la pena sacrificare ancora una volta, non in senso formale ma sostanziale, l'ENEL? Dobbiamo vedere quali saranno gli effetti non immediati del provvedimento, accertare, cioè, se tale Ente sarà in condizioni di sopportare questa addizionale.

Dal punto di vista immediato, poi, io mi domando se l'ENEL, per effetto della situazione economica e contabile in cui si trova, non sarà costretto a chiedere un contributo, come ha accennato il relatore, o quanto meno la revisione delle tariffe, con tutte le prevedibili conseguenze anche nei confronti degli utenti, cioè dei consumatori, i quali si aspettavano dei vantaggi dalla nazionalizzazione e non un aumento delle tariffe. Non so, quindi, quali effetti in chiave psicologica potrebbe avere su di essi un simile provvedimento.

Tutto sommato credo che l'ENEL, che è un Ente che ha bisogno di sovvenzioni e di essere sorretto perchè è anche un ente giovane, non possa sopportare questo ulteriore onere; tanto più che, come è stato detto, sta estrinsecando un programma encomiabile di allargamento e diffusione dell'energia elettrica nelle campagne, ma abbisogna anche di ammodernamenti. Noi dimentichiamo che, ad un certo momento, c'è l'usura del macchinario, che ha bisogno di manutenzione altrimenti tutto va alla deriva.

Io, a questo punto, dovrei non solo manifestare delle perplessità, ma dare un voto contrario al disegno di legge. Però siccome alla Camera è stato dato un avviso diverso anche dal Gruppo comunista, il Gruppo socialista finisce, *oborto collo*, per dichiararsi favorevole.

F O R T U N A T I . Al momento dell'atto istitutivo dell'ENEL si è fatto un ordine del

giorno nel quale si dichiarava che si sarebbe provveduto; e quindi il disegno di legge non è altro che l'espressione di quello che in Senato era stato un parere concorde; si era detto, cioè, che inizialmente era opportuno impostare le cose in maniera tale da consentire un avvio sperimentale, ma si doveva provvedere affinché gli enti locali avessero continuato a ricevere quanto veniva loro versato dalle società private.

Vorrei anche ricordare ai colleghi che una cosa è, in sede legislativa, discutere la situazione dei Comuni nei confronti dei prelievi tributari e delle spese degli enti locali, un'altra cosa è discutere la situazione dell'ENEL nei confronti dello Stato. A me pare più semplice affrontare il problema generale nel suo complesso, che non il problema della finanza locale.

Quindi siamo favorevoli a questo provvedimento tenendo conto che se sorgeranno problemi dell'ENEL dovranno essere affrontati, ma che sono di più facile soluzione legislativa di quello che non sia il riordino della finanza locale.

R O D A . Dopo avere ascoltato con estrema attenzione gli interventi di tutti i colleghi, anche il mio Gruppo si associa alle voci di consenso degli altri Gruppi. Debbo però, per dovere di coscienza, esprimere qualche considerazione. Siamo di fronte a una legge che, *more solito*, ha di mira il « meno peggio »: prima di tutto non posso comprendere che cosa significhi un'imposta di ricchezza mobile di categoria B che tassi gli utili netti di bilancio, e conseguentemente quale efficacia possa avere un'imposta su una società, anche se parzialmente aggogata agli utili netti di bilancio, in un ente il quale, come tale, evidentemente non ha nè deve avere scopi di lucro. Se l'Ente dovesse funzionare come la legge istitutiva prescrive, è chiaro che il suo bilancio dovrebbe chiudersi con zero utili netti e quindi con nessuna tassazione.

Siccome qui si è detto che con questa legge si tutelano gli interessi dei Comuni — si è fatta anche una cifra di 19 miliardi, cifra che ha certamente una certa importanza, e di riflesso determina anche il nostro voto,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

144ª SEDUTA (4 ottobre 1967)

siccome anche la distribuzione di questi 19 miliardi è attribuita al Ministero delle finanze sulla scorta di parametri attribuiti agli Enti locali per l'anno 1965, parametri che effettivamente, se potevano avere un senso nel 1965, appunto perchè basati su un solo anno di conto, non possono valere per gli anni successivi — anche questa obiezione penso abbia il diritto di essere verbalizzata, perchè mi rifiuto di concepire che sia soltanto il Ministero delle finanze che debba distribuire la bella somma di 19 miliardi di lire.

Si tratta di tutti problemi che avrebbero dovuto essere discussi un po' più a fondo; ma, ripeto, ci troviamo di fronte all'urgenza di varare il disegno di legge, ci troviamo nella necessità di mandare avanti il « meno peggio » per non incappare nel « peggio ». Ecco perchè la mia parte si dichiara consenziente all'approvazione del disegno di legge.

A R T O M . Sulla situazione dei Comuni e delle Provincie in conseguenza dell'abolizione dell'ICAP, io ho svolto numerosi interventi anche fuori del Parlamento perchè ho potuto constatare le condizioni molto gravi in cui alcuni Comuni si sono venuti a trovare. Osservo d'altra parte che non c'è pericolo di incidenza sulle tariffe, perchè, come si legge nell'articolo 1 del disegno di legge, vi è il divieto della rivalsa sulla addizionale. Quindi il gettito previsto ha indubbiamente, di fronte al volume e alle dimensioni del bilancio dell'ENEL, la possibilità di essere assorbito e di conseguenza la gestione dovrebbe essere in grado di sopportarne l'onere.

Per queste ragioni, e per quelle esposte dal senatore Bosso, mi astengo dal votare il disegno di legge.

G I G L I O T T I . Io vorrei far presente al Governo che noi, in questo momento, per venire incontro alle necessità dei Comuni, delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e delle Aziende di cura e soggiorno, veniamo a gravare sulla ben nota situazione dell'ENEL. Vorrei sapere perchè il Tesoro non provvede, dopo tanti anni, dopo tante richieste, a mettere in condizioni i Comuni di percepire qualche cosa alla quale hanno diritto per legge; ad

esempio, per quanto riguarda l'imposta sul vino, è dal 1964 che il Tesoro non ha più provveduto a dare agli enti locali un adeguato corrispettivo.

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge in esame, all'articolo 1, si dice: « A partire dal 1° gennaio 1966 »: non è lesione del principio della non retroattività?

T R A B U C C H I , f.f. relatore. Noi stabiliamo che l'ENEL paghi questa somma. Esso potrà anche protestare, ma in fondo penso che per il 1966 possa anche provvedere. In sede di chiusura dei suoi conti probabilmente avrà considerato anche questo.

P R E S I D E N T E . Io non sollevo la questione della possibilità o meno che l'ENEL possa avere di pagare questa somma. Pongo la questione di principio generale, se cioè si possa obbligare un ente a pagare un'imposta con la retroattività di due anni.

M A C C A R R O N E . C'era stata la sospensione del pagamento dell'imposta dal 1° gennaio 1966.

T R A B U C C H I , f.f. relatore. Qui il richiamo al 1966 avviene perchè si modifica la legge del 1964.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dai seguenti:

« A partire dal 1° gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.

A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i com-

merci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967.

Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovrà corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'addizionale di cui al precedente articolo 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato c), affluisce ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'ammontare dell'addizionale relativa al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere versato entro tre mesi dalla data suddetta.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed affluirà al capitolo di entrata previsto nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge è riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i comuni, le province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.

La ripartizione verrà effettuata con criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'industria e del commercio e dell'interno, fermo restando

che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potrà essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.

(È approvato).

Art. 4.

Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 6 dell'allegato h) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal Direttore generale delle dogane e imposte indirette e a tal fine muniti della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio » (2011-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti

per cause di servizio», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del senatore Cuzari — che del resto ebbe a riferire nel precedente esame del disegno di legge dinanzi al Senato — impegnato nei lavori di un'altra Commissione, se non si fanno osservazioni, assumerò io stesso la funzione di relatore sul disegno di legge.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli, che sono stati testè modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonchè ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo. Si estende, cioè, il trattamento della pensione privilegiata ordinaria anche ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio.

SALERNI. Sembra che effettivamente ci fosse una lacuna che andava colmata, altrimenti costoro non potevano avere la pensione.

BOSSO. Questo dà luogo a grandi difficoltà di accertamento.

SALERNI. Però la norma era carente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.

Questa riconsiderazione viene fatta a domanda degli interessati.

FORTUNATI. Rientrerà nella legislazione ordinaria, è evidente. I termini sono già previsti dalle disposizioni sulle pensioni di guerra.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro fa notare che l'aumento a 30 milioni porta a una sensibile riduzione dello stanziamento del capitolo 2903 che riguarda le pensioni di guerra; però, trattandosi di 30 milioni non muove obiezione, lo fa notare e basta.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dal testo modificato.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari